



COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)

ORDINANZA n. 31 del 25/05/2016

OGGETTO: Prescrizioni in materia di decoro e igiene nell'abitato.

IL SINDACO

CONSIDERATO che ogni anno, con l'avvicinarsi della stagione estiva, si accerta la presenza nell'abitato di edifici abitativi o ad altri fini destinati, con facciate prospicienti la pubblica via, in alcuni casi dotati anche di cortili o giardini, che versano in uno stato tale da offendere il decoro o costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza di essenze vegetali allergeniche o erbacce in genere;

CONSIDERATO che ogni anno, nel medesimo periodo, si accerta altresì, la presenza di aree del centro abitato e terreni agrari, limitrofi al perimetro urbano, che versano in stato di abbandono e che creano disagi e pericoli in genere e specificatamente di carattere igienico-sanitario;

RAVVISATA l'opportunità di salvaguardare il decoro urbano, di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonché di limitare il proliferare di insetti ed altri animali perniciosi (zecche, topi, zanzare, pulci e quant'altro);

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Entro il 01 Giugno di ogni anno e comunque ogni volta che si ravvisi l'occorrenza, è fatto obbligo:

- ♦ ai proprietari/possessori o a qualunque titolo conduttori di edifici del centro abitato di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi con particolare riferimento al taglio ed estirpazione delle erbacce radicate nelle facciate, nei giardini e nei cortili di pertinenza;
- ♦ ai proprietari o a qualunque titolo conduttori di aree all'interno del centro abitato e ai proprietari dei terreni limitrofi ad esso, di provvedere alla costante pulizia dalle erbacce e dai rovi e alla eliminazione di quant'altro possa costituire esca per incendi e habitat per insetti ed altri animali nocivi.

L'inosservanza alle prescrizioni della presente Ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7bis comma 1bis del D. Lgs. 267/2000 da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/81.

Gli organi di controllo che accertino l'inosservanza alla presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e alla irrogazione della sanzione, diffideranno proprietari e conduttori a provvedere all'adempimento di quanto sopra ordinato entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'accertamento. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio con rivalsa spese a carico dei trasgressori.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data della sua pubblicazione.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR, sezione di Cagliari, entro 60 gg dalla pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 25/05/2016



IL SINDACO
(Antonio SAU)

Antonio Sau